

D.Lgvo 26/03/2001 n.151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della L. 8/03/2000 n.53

- Capo III-Congedo di maternità- Astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice

16. Divieto di adibire al lavoro le donne.

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

INTERDIZIONE ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Pubblicato nella G.U. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.)

art. 17 del D.Lgs. 151/2001

Estensione del divieto

- 1) Il divieto di prestare l'attività lavorativa è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando la lavoratrice è occupata in lavori che, in relazione allo stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
L'anticipazione è disposta dal Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro (DPL) competente in base alla residenza abituale della lavoratrice.
- 2) **Prima dell'inizio del congedo "ordinario" di maternità (2 mesi precedenti la data presunta), il Servizio ispezione della DPL può comunque disporre, sulla base di accertamenti medici avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, uno o più periodi di interdizione anticipata dal lavoro in favore delle lavoratrici in stato di gravidanza per uno dei seguenti motivi:**
 - a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza**

Art.17

- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 125.
- 3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato **entro sette giorni** dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
- 4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, **d'ufficio o su istanza della lavoratrice**, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
- 5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. In vigore dal 10
febbraio 2012

Art. 15

- **Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza**
- 1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. **La Direzione territoriale del lavoro e la ASL** dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza **fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16** o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, **la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL** per i seguenti motivi:
 - **a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;**
 - b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
 - c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»;
 - **b) al comma 3, le parole: «è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;**
 - c) al comma 4, le parole: «può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» è sostituita dalla seguente: «emerga»;
 - d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.

- **16. Divieto di adibire al lavoro le donne.**
- **(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)**

- **1. È vietato adibire al lavoro le donne:**
- **a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;**
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- **c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 204;**
- d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata
- rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

FAC SIMILE MODULO RICHIESTA

- ALL'AZIENDA ULSS N.1 BELLUNO
- SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
 - VIA S. ANDREA, 8
 - 32100 BELLUNO

- La sottoscritta _____
- nata a _____ il _____
- residente a _____ Prov. _____
- telefono _____ e-mail _____
- dipendente della ditta _____
- con sede in _____
- in via _____
- settore lavorativo (1) _____ qualifica (2) _____
- mansione (3) _____
- con contratto (barrare l'ipotesi che interessa):
- tempo indeterminato
- tempo determinato dal _____ al _____
- tempo pieno
- tempo parziale _____
- collaboratrice (specificare) _____
- libera professionista (specificare) _____
- lavoratrice autonoma (contratto di lavoro a progetto, specificarne la scadenza) _____
- lavoratrice autonoma (associata in partecipazione, specificarne la scadenza) _____
- sospesa/cessata dall'attività il _____

N. provvedimenti di astensione anticipata dal lavoro per patologie della gravi

Provincia di BELLUNO periodo 2012-2014

Anni	2012	2013	2014
• ULSS 1 Belluno	152	191	97
• ULSS 2 Feltre	150	191	157
• Totale	302	382	245

- **Il diabete gestazionale**
- **Parto prematuro (se avviene prima della 37ma settimana di gravidanza)**
- **Precedenti aborti, cervice accorciata e alcuni tipi di infezioni, sono da considerare fattori di rischio.**
- **Le gravidanze multiple**
- **Le gravidanze gemellari sono più comuni in seguito di trattamenti per la fertilità, provocano spesso parti prematuri, diabete gestazionale e l'ipertensione indotta dalla gravidanza.**
 - Placenta previa**
 - Distacco della placenta**
- **Anomalie cromosomiche**
- **L'igroma cistico**